



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza n°145/2019

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: l'istanza documentata di adeguamento tariffario assunta a protocollo n°29739 in data 27/09/2019, con la quale la RIMORCHIATORI RIUNITI PANFIDO & C. S.r.l. – concessionaria del servizio di rimorchio nel porto di Venezia – ha richiesto l'avvio dell'istruttoria per la verifica tariffaria biennale ai fini dell'eventuale aggiornamento delle tariffe di rimorchio applicate;

VISTI: i seguenti dispacci sul tema, emanati nel tempo dal superiore Ministero:

- n°DEM3/1589 in data 17/06/2003, avente ad oggetto *“Art. 14, comma 1bis della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 – Criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale”*;
- n°DEM3/1421 in data 07/05/2004 del prefato Dicastero, avente ad oggetto *“Individuazione dei broker di cui all'allegato 4, lettera A, punti 1) e 2) della circolare prot. DEM3/1589 del 17.06.2003, recante criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale”*;
- n°DEM3/7069 in data 14/06/2006, avente ad oggetto *“Criteri e meccanismi di formazione delle tariffe di rimorchio portuale. Chiarimenti interpretativi, modifiche e/o integrazioni alla circolare ministeriale prot. 3/1589 del 17.06.2003”*;
- n°DEM3/1977 in data 20/02/2007, avente ad oggetto *“Criteri e meccanismi di formazione delle tariffe di rimorchio portuale. Chiarimenti applicativi della circolare ministeriale prot. 3/1589 del 17.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni e della circolazione prot. DEM3/1739 del 17.07.2000”*;
- n°M_TRA/DINFR/4884 in data 10/07/2008, avente ad oggetto *“Criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale:*

modifiche e integrazioni alle disposizioni recate dalle circolari DEM3/1589 del 17 giugno 2003 e successive”;

- n°M_TRA/PORTI/1034 in data 29/09/2009, di oggetto “*Servizio di rimorchio portuale: decurtazione dal fatturato vecchio dei costi relativi alle commissioni corrisposte a terzi*”;

- n°M_TRA/PORTI/3614 in data 18.03.2010, avente ad oggetto “*Servizio di rimorchio portuale: Modifiche ed integrazioni ai criteri e meccanismi di formazione delle tariffe*”;

- n°M_TRA/PORTI/6317 in data 12/05/2010, di oggetto “*Servizio di rimorchio portuale: misure di contenimento degli eventuali aumenti tariffari derivanti dalle istanze di verifica che verranno presentate dai concessionari del servizio negli anni 2010 e 2011*”;

- n°M_TRA/PORTI/1302 in data 30/01/2012, avente ad oggetto “*Servizio di rimorchio portuale: presupposto necessario per il riconoscimento del premio di produttività previsto dal punto 1), lett. A) della circolare ministeriale prot. M_TRA/DINFR/7884 del 10 luglio 2008*”;

- n°M_TRA/PORTI/14962 in data 20/11/2012, avente per oggetto “*Servizio di rimorchio portuale – Modalità per il recupero posticipato e scaglionato degli importi in cifra di cui alla circolare ministeriale prot. 6317 del 12 maggio 2012*”;

- n°M_TRA/PORTI/16872 in data 28/12/2012, di oggetto “*Art. 14, comma 1 bis, della legge n. 84/94 – Criteri e meccanismi di formazione delle tariffe di rimorchio portuale: introduzione coefficienti correttivi*”;

- n°M_TRA/PORTI/5278 in data 29/04/2015, avente per oggetto “*Circolare prot. DEM3/1589 del 17.06.2003, recante criteri e meccanismi di formazione delle tariffe del servizio di rimorchio portuale – Numeri indice anno 2015*”;

VISTA: la propria Ordinanza n°138/2017 in data 29/12/2017, relativa alle vigenti tariffe per il servizio di rimorchio nel porto di Venezia per il biennio in corso (2017/2019);

VISTA: la propria nota n°30272 in data 02/10/2019, con la quale è stata avviata l'istruttoria per la revisione delle tariffe del servizio di rimorchio nel porto di Venezia, in ossequio alle disposizioni di cui ai dispacci sopra richiamati;

VISTA: la nota assunta a protocollo n°31605 in data 14/10/2019, con la quale ASSOPORTI, prendendo atto che la formula tariffaria di che trattasi “*appare correttamente calcolata*”, si rimette comunque “*all’avviso che riterrà di esprimere*” la locale Autorità di Sistema Portuale;

- VISTA:** la nota n°354/2019 in data 31/10/2019 di ASSORMATORI, con la quale, attesa la scadenza al 31/12/2020 dell'attuale titolo concessionario del servizio di rimorchio nel porto di Venezia, nel ravvisare l'opportunità di procedere all'avvio dell'iter istruttorio finalizzato alla definizione dell'organizzazione del servizio da porre a gara per l'individuazione del nuovo soggetto concessionario, non ha espresso pareri ostativi all'applicazione dell'incremento percentuale risultato dallo sviluppo della formula tariffaria di che trattasi;
- VISTA:** la nota n°1543/2019 in data 18/11/2019 di FEDERIMORCHIATORI, con la quale è stato espresso parere favorevole all'applicazione dell'incremento percentuale risultato dallo sviluppo della formula tariffaria di che trattasi;
- VISTA:** la nota n°15757 in data 13/11/2019 dell'Autorità di Sistema Portuale del mare adriatico settentrionale, con la quale, analizzato lo sviluppo della formula tariffaria di che trattasi, richiede che *“così come peraltro previsto anche dalla circolare MIT 7884/2008, il concessionario, al fine di ridurre l'incremento tariffario, di sicuro impatto negativo sull'utenza portuale, rinunci ai premi di produttività di cui alla voce 6 dello sviluppo della formula per la variazione tariffaria, contenendo l'incremento all'1,5%”*;
- VISTA:** la nota n°261-MP/am in data 25/11/2019 di FEDERAGENTI, con la quale è stato partecipato che *“sentita l'Associazione Agenti Raccomandati e Mediatori Marittimi del Veneto, esprime parere favorevole ad un adeguamento tariffario pari a + 1,50% delle attuali tariffe”*;
- VISTA:** la nota assunta a protocollo n°36239 in data 27/11/2019 di CONFITARMA, con la quale sono state partecipate alcune considerazioni sull'ammortamento dei rimorchiatori impiegati dal soggetto concessionario, nonché sulla variazione dell'indice del costo della vita (FOI), che hanno portato a formulare un parere favorevole ad un incremento non superiore allo 0,90%;
- VISTE:** le successive integrazioni documentali assicurate dal soggetto concessionario del servizio di rimorchio nel porto di Venezia per il tramite della competente Autorità Marittima, allo scopo di motivare l'aumento dell'1,49% (uno virgola quarantanove per cento) risultato dallo sviluppo della formula dell'incremento tariffario, secondo le determinazioni ministeriali sopra richiamate;
- RITENUTO:** sulla base dell'istruttoria effettuata e dei pareri pervenuti dalle Associazioni di categoria interessate, di poter procedere all'aumento dell'1,49% (uno virgola quarantanove per cento) delle vigenti tariffe per il servizio di rimorchio nel

porto di Venezia, sulla scorta dell'applicazione della formula tariffaria secondo le determinazioni ministeriali sopra richiamate;

VISTA: la propria Ordinanza n°155/2010 in data 31/12/2010 e ss.mm./ii., che disciplina l'obbligatorietà del servizio di rimorchio nel porto di Venezia;

VISTA: la propria Ordinanza n°163/2014 in data 25/11/2014 con la quale è stato approvato il "Regolamento per il servizio di rimorchio nel porto di Venezia";

VISTA: la legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTO: l'art. 101 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Articolo 1

(Definizioni e criteri generali di riferimento)

Ai fini della presente Ordinanza sono adottati/e i/le seguenti criteri/definizioni:

- per "*disciplina dell'obbligatorietà del servizio di rimorchio*" si intende quella di cui all'Ordinanza n°155/2010 in data 29/12/2010 e ss.mm./ii. della Capitaneria di Porto di Venezia, in premessa richiamata;
- per "*ambito portuale*" si intende quello costituito dalle seguenti tre zone:
 - o *ZONA A*: zona di mare compresa entro il raggio di due miglia nautiche dalle imboccature del porto di Lido e di Malamocco;
 - o *ZONA B*: canali e bacini interni all'ambito lagunare e classificati marittimi in base alle norme sui limiti dell'ambito portuale contenute nella regolamentazione vigente in materia;
 - o *ZONA C*: zona di mare compresa tra le aree di ancoraggio presenti nella rada di Venezia fino al limite della predetta zona A;
- per "*trasferimento*" si intende la prestazione del/dei rimorchiatore/i nel tratto di manovra dalle due miglia nautiche oltre le imboccature del porto fino al bacino di evoluzione di interesse, e viceversa (a seconda che si tratti rispettivamente di entrata o uscita dell'unità in/dal porto);
- per "*ormeggio/disormeggio*" si intende la prestazione del/dei rimorchiatore/i dai/fino nel tratto di manovra dal bacino di evoluzione di interesse al posto di ormeggio assegnato, e viceversa (a seconda che si tratti rispettivamente di entrata o uscita dell'unità in/dal porto).

Articolo 2 (Generalità)

La presente Ordinanza si basa:

- sul concetto di "TARIFFA A FORFAIT", che trova applicazione per il servizio prestato, da ciascun rimorchiatore, alle navi con tonnellaggio di stazza lorda inferiore o uguale a 15.000 dirette a Porto Marghera nonché a tutte le navi dirette alla Stazione Marittima;
- sul concetto di "TARIFFA A TOCCATA", applicata invece alle navi superiori a 15.000 T.S.L. dirette a Marghera o che eseguono movimenti nella medesima zona portuale, la quale è comprensiva di entrambe le manovre di entrata e di uscita dal porto a prescindere dal numero di rimorchiatori utilizzati.

La STAZZA LORDA INTERNAZIONALE (G.T.) della nave, per l'applicazione della tariffa relativa, sarà desunta come specificato nell'allegato alla presente Ordinanza.

Articolo 3 (Ormeaggio e disormeaggio)

Le tariffe per il servizio di rimorchio per le prestazioni di ormeaggio e disormeaggio riferite all'impiego di n°1 (uno) rimorchiatore sono stabilite come segue.

1) Per le navi passeggeri destinate agli ormeaggi situati nel compendio portuale di Venezia (tra S. Nicolò di Lido e la Stazione Marittima):

a)	fino a 3.000 GT	356,29 euro
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	594,87 euro
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	895,72 euro
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	1.147,36 euro
e)	da 15.001 GT a 20.000 GT	1.319,90 euro
f)	da 20.001 GT a 25.000 GT	1.434,52 euro
g)	da 25.001 GT a 30.000 GT	1.548,50 euro
h)	da 30.001 GT a 40.000 GT	1.762,16 euro
i)	da 40.001 GT a 50.000 GT	1.949,64 euro
j)	da 50.001 GT a 60.000 GT	2.149,59 euro
k)	da 60.001 GT a 70.000 GT	2.342,68 euro
l)	da 70.001 GT a 80.000 GT	2.535,78 euro
m)	da 80.001 GT a 90.000 GT	2.728,88 euro
n)	da 90.001 GT a 100.000 GT	2.921,97 euro
o)	da 100.001 GT a 110.000 GT	3.115,06 euro
p)	da 110.001 GT a 120.000 GT	3.308,16 euro
q)	da 120.001 GT a 130.000 GT	3.501,25 euro

r) ogni ulteriore scaglione di 1.000 GT o frazione **19,31 euro**

2) Per tutte le altre tipologie di navi (non passeggeri) eventualmente destinate agli ormeggi situati nel compendio portuale di Venezia (tra S. Nicolò di Lido e la Stazione Marittima):

a)	fino a 3.000 GT	329,51 euro
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	550,64 euro
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	829,68 euro
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	1.062,03 euro
e)	da 15.001 GT a 20.000 GT	1.222,12 euro
f)	da 20.001 GT a 25.000 GT	1.328,64 euro
g)	da 25.001 GT a 30.000 GT	1.433,89 euro
h)	da 30.001 GT a 40.000 GT	1.631,34 euro
i)	da 40.001 GT a 50.000 GT	1.805,14 euro
j)	da 50.001 GT a 60.000 GT	1.990,13 euro
k)	ogni ulteriore scaglione di 1.000 GT o frazione	18,06euro

3) Per gli ormeggi situati nel compendio di Porto Marghera e presso il Pontile San Leonardo, in caso di navi di stazza inferiore a 15.000 GT con carico pericoloso a bordo (petroliere, gasiere, chimichiere, cisterne):

a)	fino a 3.000 GT	538,81 euro
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	809,76 euro
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	1.028,39 euro
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	1.244,54 euro

4) Per gli ormeggi situati nel compendio di Porto Marghera, in caso di navi di stazza inferiore a 15.000 GT portacontainer e Ro-Ro:

a)	fino a 3.000 GT	553,75 euro
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	832,17 euro
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	1.057,06 euro
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	1.279,41 euro

5) Per ormeggi situati nella zona portuale di Marghera, in caso di navi di stazza inferiore a 15.000 GT che non appartengono alle tipologie richiamate ai precedenti punti (3) e (4):

a)	fino a 3.000 GT	531,95 euro
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	799,79 euro
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	1.015,94 euro
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	1.228,97 euro

Articolo 4
(Trasferimento)

Le tariffe per il servizio di rimorchio nell'ambito delle prestazioni di trasferimento riferite all'impiego di n°1 (uno) rimorchiatore sono stabilite come segue.

1) Dalla Stazione Marittima a Riva Sette Martiri e viceversa, per navi passeggeri:

a)	fino a 3.000 GT	123,94 euro
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	208,66 euro
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	315,19 euro
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	401,76 euro
e)	da 15.001 GT a 20.000 GT	462,81 euro
f)	da 20.001 GT a 25.000 GT	501,42 euro
g)	da 25.001 GT a 30.000 GT	541,92 euro
h)	da 30.001 GT a 40.000 GT	616,65 euro
i)	da 40.001 GT a 50.000 GT	682,06 euro
j)	da 50.001 GT a 60.000 GT	753,08 euro
k)	da 60.001 GT a 70.000 GT	821,59 euro
l)	da 70.001 GT a 80.000 GT	890,09 euro
m)	da 80.001 GT a 90.000 GT	958,59 euro
n)	da 90.001 GT a 100.000 GT	1.027,10 euro
o)	da 100.001 GT a 110.000 GT	1.095,60 euro
p)	da 110.001 GT a 120.000 GT	1.164,12 euro
q)	da 120.001 GT a 130.000 GT	1.232,62 euro
r)	ogni ulteriore scaglione di 1.000 GT o frazione	6,85 euro

2) Dalla Stazione Marittima a Riva Sette Martiri e viceversa, per tutte le altre tipologie di navi:

a)	fino a 3.000 GT	114,61 euro
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	193,09 euro
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	291,51 euro
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	372,48 euro

e)	da 15.001 GT a 20.000 GT	428,54 euro
f)	da 20.001 GT a 25.000 GT	464,68 euro
g)	da 25.001 GT a 30.000 GT	502,04 euro
h)	da 30.001 GT a 40.000 GT	571,19 euro
i)	da 40.001 GT a 50.000 GT	631,61 euro
j)	da 50.001 GT a 60.000 GT	697,02 euro
k)	ogni ulteriore scaglione di 1.000 GT o frazione	6,22 euro

3) Da Stazione Marittima sino a 2 miglia nautiche oltre l'imboccatura di Lido e viceversa, per navi passeggeri:

a)	fino a 3.000 GT	303,34 euro
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	506,40 euro
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	762,41 euro
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	977,32 euro
e)	da 15.001 GT a 20.000 GT	1.123,08 euro
f)	da 20.001 GT a 25.000 GT	1.219,61 euro
g)	da 25.001 GT a 30.000 GT	1.316,78 euro
h)	da 30.001 GT a 40.000 GT	1.496,80 euro
i)	da 40.001 GT a 50.000 GT	1.657,50 euro
j)	da 50.001 GT a 60.000 GT	1.827,56 euro
k)	da 60.001 GT a 70.000 GT	1.989,53 euro
l)	da 70.001 GT a 80.000 GT	2.151,51 euro
m)	da 80.001 GT a 90.000 GT	2.313,48 euro
n)	da 90.001 GT a 100.000 GT	2.475,46 euro
o)	da 100.001 GT a 110.000 GT	2.637,45 euro
p)	da 110.001 GT a 120.000 GT	2.799,43 euro
q)	da 120.001 GT a 130.000 GT	2.961,40 euro
r)	ogni ulteriore scaglione di 1.000 GT o frazione	16,20 euro

4) Dalla Stazione Marittima fino a 2 miglia nautiche oltre l'imboccatura di Lido e viceversa, per tutte le altre tipologie di navi:

a)	fino a 3.000 GT	280,92 euro
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	469,04 euro
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	705,74 euro
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	905,05 euro

e)	da 15.001 GT a 20.000 GT	1.039,61 euro
f)	da 20.001 GT a 25.000 GT	1.129,30 euro
g)	da 25.001 GT a 30.000 GT	1.219,01 euro
h)	da 30.001 GT a 40.000 GT	1.385,94 euro
i)	da 40.001 GT a 50.000 GT	1.534,18 euro
j)	da 50.001 GT a 60.000 GT	1.692,40 euro
k)	ogni ulteriore scaglione di 1.000 GT o frazione	14,95 euro

5) Dal compendio di Porto Marghera fino a Riva Sette Martiri e viceversa, per navi di stazza inferiore a 15.000 GT portacontainer e Ro-Ro:

a)	fino a 3.000 GT	191,84 euro
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	292,15 euro
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	371,23 euro
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	447,85 euro

6) Dal compendio di Porto Marghera fino a Riva Sette Martiri e viceversa, per navi di stazza inferiore a 15.000 GT che non appartengono alle tipologie di cui al precedente punto (5):

a)	fino a 3.000 GT	184,37 euro
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	280,30 euro
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	356,92 euro
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	430,42 euro

7) Dal compendio di Porto Marghera fino a 2 miglia nautiche oltre l'imboccatura di Malamocco e viceversa, per navi di stazza inferiore a 15.000 GT con carico pericoloso (petroliere, chimichiere, gasiere, cisterne):

a)	fino a 3.000 GT	457,20 euro
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	687,04 euro
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	874,55 euro
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	1.057,67 euro

8) Dal compendio di Porto Marghera fino a 2 miglia nautiche oltre l'imboccatura di Malamocco e viceversa, per navi di stazza inferiore a 15.000 GT portacontainer e Ro-Ro:

a)	fino a 3.000 GT	469,66 euro
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	706,36 euro

c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	898,84 euro
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	1.086,95 euro

9) Dal compendio di Porto Marghera fino a 2 miglia nautiche oltre l'imboccatura di Malamocco e viceversa, per navi di stazza inferiore a 15.000 GT che non appartengono alle tipologie di cui ai precedenti punti (7) e (8):

a)	fino a 3.000 GT	451,59 euro
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	678,32 euro
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	863,96 euro
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	1.044,59 euro

10) Da Riva Sette Martiri fino a Dighe Lido e viceversa, per navi passeggeri:

a)	fino a 3.000 GT	176,27 euro
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	298,36 euro
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	447,24 euro
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	573,69 euro
e)	da 15.001 GT a 20.000 GT	660,87 euro
f)	da 20.001 GT a 25.000 GT	716,34 euro
g)	da 25.001 GT a 30.000 GT	774,88 euro
h)	da 30.001 GT a 40.000 GT	881,39 euro
i)	da 40.001 GT a 50.000 GT	977,32 euro
j)	da 50.001 GT a 60.000 GT	1.076,97 euro
k)	da 60.001 GT a 70.000 GT	1.195,29 euro
l)	da 70.001 GT a 80.000 GT	1.313,60 euro
m)	da 80.001 GT a 90.000 GT	1.431,92 euro
n)	da 90.001 GT a 100.000 GT	1.550,25 euro
o)	da 100.001 GT a 110.000 GT	1.668,56 euro
p)	da 110.001 GT a 120.000 GT	1.786,88 euro
q)	da 120.001 GT a 130.000 GT	1.905,20 euro
r)	ogni ulteriore scaglione di 1.000 GT o frazione	11,83 euro

11) Da Riva Sette Martiri fino a Dighe Lido e viceversa, per tutte le altre tipologie di navi:

a)	fino a 3.000 GT	163,19 euro
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	276,57 euro
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	414,22 euro
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	531,32 euro

e)	da 15.001 GT a 20.000 GT	612,30 euro
f)	da 20.001 GT a 25.000 GT	663,38 euro
g)	da 25.001 GT a 30.000 GT	716,95 euro
h)	da 30.001 GT a 40.000 GT	816,00 euro
i)	da 40.001 GT a 50.000 GT	905,05 euro
j)	da 50.001 GT a 60.000 GT	997,25 euro
k)	ogni ulteriore scaglione di 1.000 GT o frazione	10,58 euro

12) Da Riva Sette Martiri e Arsenale fino a 2 miglia nautiche oltre l'imboccatura di Lido e viceversa, per navi passeggeri:

a)	fino a 3.000 GT	176,27 euro
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	298,36 euro
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	447,24 euro
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	573,69 euro
e)	da 15.001 GT a 20.000 GT	660,87 euro
f)	da 20.001 GT a 25.000 GT	716,34 euro
g)	da 25.001 GT a 30.000 GT	774,88 euro
h)	da 30.001 GT a 40.000 GT	881,39 euro
i)	da 40.001 GT a 50.000 GT	977,32 euro
j)	da 50.001 GT a 60.000 GT	1.076,97 euro
k)	da 60.001 GT a 70.000 GT	1.195,29 euro
l)	da 70.001 GT a 80.000 GT	1.313,60 euro
m)	da 80.001 GT a 90.000 GT	1.431,92 euro
n)	da 90.001 GT a 100.000 GT	1.550,25 euro
o)	da 100.001 GT a 110.000 GT	1.668,56 euro
p)	da 110.001 GT a 120.000 GT	1.786,88 euro
q)	da 120.001 GT a 130.000 GT	1.905,20 euro
r)	ogni ulteriore scaglione di 1.000 GT o frazione	11,83 euro

13) Da Riva Sette Martiri e Arsenale fino a 2 miglia nautiche oltre l'imboccatura di Lido e viceversa, per tutte le altre tipologie di navi:

a)	fino a 3.000 GT	163,19 euro
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	276,57 euro
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	414,22 euro
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	531,32 euro
e)	da 15.001 GT a 20.000 GT	612,30 euro

f)	da 20.001 GT a 25.000 GT	663,38 euro
g)	da 25.001 GT a 30.000 GT	716,95 euro
h)	da 30.001 GT a 40.000 GT	816,00 euro
i)	da 40.001 GT a 50.000 GT	905,05 euro
j)	da 50.001 GT a 60.000 GT	997,25 euro
k)	ogni ulteriore scaglione di 1.000 GT o frazione	10,58 euro

14) Per navi di stazza inferiore a 15.000 GT con carico pericoloso (petroliere, gasiere, chimichiere, cisterne) destinate o provenienti agli/dagli ormeggi del Pontile San Leonardo fino a 2 miglia nautiche oltre l'imboccatura di Malamocco o a Porto Marghera e viceversa:

a)	fino a 3.000 GT	270,33 euro
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	403,62 euro
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	513,26 euro
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	621,65 euro

15) Da Riva 7 Martiri o Marittima a 2 miglia fuori imboccatura dighe Malamocco o viceversa per navi passeggeri (percorso lungo canale Malamocco – Marghera)

a)	fino a 3.000 GT	685,81 euro
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	1.034,62 euro
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	1.316,78 euro
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	1.590,86 euro
e)	da 15.001 GT a 20.000 GT	1.911,65 euro
f)	da 20.001 GT a 25.000 GT	2.219,36 euro
g)	da 25.001 GT a 30.000 GT	2.546,39 euro
h)	da 30.001 GT a 40.000 GT	2.956,23 euro
i)	da 40.001 GT a 50.000 GT	3.306,93 euro
j)	da 50.001 GT a 60.000 GT	3.726,15 euro
k)	da 60.001 GT a 70.000 GT	4.155,98 euro
l)	da 70.001 GT a 80.000 GT	4.585,84 euro
m)	da 80.001 GT a 90.000 GT	5.015,70 euro
n)	da 90.001 GT a 100.000 GT	5.445,54 euro
o)	da 100.001 GT a 110.000 GT	5.875,38 euro
p)	da 110.001 GT a 120.000 GT	6.305,24 euro
q)	da 120.001 GT a 130.000 GT	6.735,08 euro
r)	ogni ulteriore scaglione di 1.000 GT o frazione	42,98 euro

16) Da Riva Sette Martiri o dalla Stazione Marittima fino a 2 miglia nautiche oltre l'imboccatura di Malamocco e viceversa, per tutte le altre tipologie di navi:

a)	fino a 3.000 GT	635,36 euro
b)	da 3.001 GT a 5.000 GT	957,37 euro
c)	da 5.001 GT a 10.000 GT	1.219,01 euro
d)	da 10.001 GT a 15.000 GT	1.473,14 euro
e)	da 15.001 GT a 20.000 GT	1.769,62 euro
f)	da 20.001 GT a 25.000 GT	2.054,91 euro
g)	da 25.001 GT a 30.000 GT	2.357,64 euro
h)	da 30.001 GT a 40.000 GT	2.736,98 euro
i)	da 40.001 GT a 50.000 GT	3.061,52 euro
j)	Da oltre 50.001 a 60.000	3.449,57 euro
k)	ogni ulteriore scaglione di 1.000 GT o frazione	39,86 euro

Articolo 5 (Toccata)

Le tariffe per il servizio di rimorchio nell'ambito delle prestazioni definite a "toccata" sono stabilite come segue:

1) Per ormeggi situati nel compendio di Porto Marghera, nel caso di navi di stazza superiore a 15.000 GT con carico pericoloso (petroliere, gasiere, chimichiere, cisterne):

a)	da 15.001 GT a 20.000 GT	8.815,16 euro
b)	da 20.001 GT a 25.000 GT	10.837,07 euro
c)	da 25.001 GT a 30.000 GT	15.086,43 euro
d)	da 30.001 GT a 40.000 GT	17.675,78 euro
e)	da 40.001 GT a 50.000 GT	23.909,05 euro
f)	Da oltre 50.001 a 60.000	25.015,93 euro
g)	ogni ulteriore scaglione di 1.000 GT o frazione	262,86 euro

2) Per ormeggi situati presso il Pontile San Leonardo in caso di navi di stazza superiore a 15.000 GT:

a)	da 15.001 GT a 20.000 GT	7.745,64 euro
b)	da 20.001 GT a 25.000 GT	9.603,73 euro
c)	da 25.001 GT a 30.000 GT	13.474,39 euro
d)	da 30.001 GT a 40.000 GT	15.627,09 euro

e)	da 40.001 GT a 50.000 GT	21.251,80 euro
f)	Da oltre 50.001 a 60.000	22.237,22 euro
g)	ogni ulteriore scaglione di 1.000 GT o frazione	229,22 euro

3) Per ormeggi situati nel compendio di Porto Marghera in caso di navi di stazza superiore a 15.000 GT portacontainer e Ro-Ro:

a)	da 15.001 GT a 20.000 GT	6.905,37 euro
b)	da 20.001 GT a 25.000 GT	9.814,89 euro
c)	da 25.001 GT a 30.000 GT	12.243,56 euro
d)	da 30.001 GT a 40.000 GT	16.107,35 euro
e)	da 40.001 GT a 50.000 GT	21.481,02 euro
f)	Da oltre 50.001 a 60.000	26.707,09 euro
g)	ogni ulteriore scaglione di 1.000 GT o frazione	280,92 euro

4) Per ormeggi situati nel compendio di Porto Marghera in caso di navi di stazza superiore a 15.000 GT non ricomprese nelle tipologie di cui ai punti precedenti:

a)	da 15.001 GT a 20.000 GT	8.624,55 euro
b)	da 20.001 GT a 25.000 GT	11.259,99 euro
c)	da 25.001 GT a 30.000 GT	13.987,03 euro
d)	da 30.001 GT a 40.000 GT	17.092,75 euro
e)	da 40.001 GT a 50.000 GT	21.122,24 euro
f)	Da oltre 50.001 a 60.000	26.261,09 euro
g)	ogni ulteriore scaglione di 1.000 GT o frazione	276,57 euro

Per le navi di stazza superiore alle 15.000 GT eventualmente assoggettate dalla regolamentazione vigente all'obbligatorietà del servizio di rimorchio per il solo "ormeggio/disormeggio", si applica il 35% della corrispondente tariffa a "toccata", per ogni prestazione resa.

Per le navi di stazza superiore alle 15.000 GT eventualmente assoggettate dalla regolamentazione vigente all'obbligatorietà del servizio di rimorchio per il solo "trasferimento", si applica il 20% della corrispondente tariffa a "toccata", per ogni prestazione resa.

Articolo 6 (Movimenti)

Le tariffe per il servizio di rimorchio durante i movimenti portuali delle navi sono stabilite come segue.

A) In caso di navi che effettuano movimenti nello stesso compendio portuale (Venezia o Porto Marghera/San Leonardo), viene applicata la tariffa di ormeggio/disormeggio di cui al precedente articolo 3, punti 1, 2, 3, 4 e 5. Per le navi di stazza superiore alle 15.000 GT che effettuano movimenti a Marghera le tariffe sono definite come segue.

1) Per ormeggi situati nel compendio di Porto Marghera in caso di navi di stazza superiore a 15.000 GT con carico pericoloso (petroliere, gasiere, chimichiere, cisterne):

a)	da 15.001 GT a 20.000 GT	3.141,23 euro
b)	da 20.001 GT a 25.000 GT	3.956,61 euro
c)	da 25.001 GT a 30.000 GT	5.629,07 euro
d)	da 30.001 GT a 40.000 GT	6.407,06 euro
e)	da 40.001 GT a 50.000 GT	8.798,97 euro
f)	Da oltre 50.001 a 60.000	9.218,17 euro
g)	ogni ulteriore scaglione di 1.000 GT o frazione	94,68 euro

2) Per ormeggi situati nel compendio di Porto Marghera in caso di navi di stazza superiore a 15.000 GT portacontainer e Ro-Ro:

a)	da 15.001 GT a 20.000 GT	2.200,06 euro
b)	da 20.001 GT a 25.000 GT	3.406,58 euro
c)	da 25.001 GT a 30.000 GT	4.428,76 euro
d)	da 30.001 GT a 40.000 GT	6.115,55 euro
e)	da 40.001 GT a 50.000 GT	8.290,04 euro
f)	Da oltre 50.001 a 60.000	9.687,21 euro
g)	ogni ulteriore scaglione di 1.000 GT o frazione	99,66 euro

3) Per ormeggi situati nel compendio di Porto Marghera in caso di navi di stazza superiore a 15.000 GT che non appartengono alle tipologie di cui ai precedenti punti (1) e (2):

a)	da 15.001 GT a 20.000 GT	3.069,60 euro
b)	da 20.001 GT a 25.000 GT	4.172,12 euro
c)	da 25.001 GT a 30.000 GT	5.330,70 euro
d)	da 30.001 GT a 40.000 GT	6.456,28 euro

e)	da 40.001 GT a 50.000 GT	8.151,77 euro
f)	Da oltre 50.001 a 60.000	9.525,89 euro
g)	ogni ulteriore scaglione di 1.000 GT o frazione	97,79 euro

Qualora la durata complessiva del movimento portuale ecceda la durata di due ore, alla tariffa sopra indicata verrà aggiunta una maggiorazione del 50%.

B) In caso di navi che effettuano movimenti tra compendi portuali diversi, per le navi di stazza inferiore a 15.000 GT viene applicata la tariffa di ormeggio/disormeggio maggiore oltre a quella relativa al trasferimento effettuato. Per le navi di stazza superiore alle 15.000 GT che effettuano movimenti da Porto Marghera alla Stazione Marittima o a Riva Sette Martiri e viceversa, le tariffe sono definite come segue:

1) Per navi di stazza superiore a 15.000 GT con carico pericoloso (petroliere, gasiere, chimichiere e cisterne):

a)	da 15.001 GT a 20.000 GT	4.243,12 euro
b)	da 20.001 GT a 25.000 GT	5.339,43 euro
c)	da 25.001 GT a 30.000 GT	7.602,40 euro
d)	da 30.001 GT a 40.000 GT	8.650,09 euro
e)	da 40.001 GT a 50.000 GT	11.881,66 euro
f)	Da oltre 50.001 a 60.000	12.441,00 euro
g)	ogni ulteriore scaglione di 1.000 GT o frazione	133,92 euro

2) Per navi di stazza superiore a 15.000 GT portacontainer e Ro-Ro:

a)	da 15.001 GT a 20.000 GT	2.971,81 euro
b)	da 20.001 GT a 25.000 GT	4.596,94 euro
c)	da 25.001 GT a 30.000 GT	5.981,63 euro
d)	da 30.001 GT a 40.000 GT	8.257,04 euro
e)	da 40.001 GT a 50.000 GT	11.193,35 euro
f)	Da oltre 50.001 a 60.000	13.074,48 euro
g)	ogni ulteriore scaglione di 1.000 GT o frazione	140,77 euro

3) Per navi di stazza superiore a 15.000 GT che non appartengono alle tipologie di cui ai punti precedenti:

a)	da 15.001 GT a 20.000 GT	4.146,59 euro
b)	da 20.001 GT a 25.000 GT	5.630,31 euro
c)	da 25.001 GT a 30.000 GT	7.199,37 euro

d)	da 30.001 GT a 40.000 GT	8.717,35 euro
e)	da 40.001 GT a 50.000 GT	11.006,49 euro
f)	Da oltre 50.001 a 60.000	12.855,84 euro
g)	ogni ulteriore scaglione di 1.000 GT o frazione	138,28 euro

Articolo 7

(Rimorchio nella zona C)

Per le prestazioni fornite dal concessionario del servizio di rimorchio da e per la *Zona C* la tariffa è stabilita, per ogni rimorchiatore impiegato, in **2.062,33 euro** per ogni ora di prestazione o frazione di ora superiore a 30 minuti.

Articolo 8

(Rimorchio macchina inattiva)

Per le prestazioni fornite a navi con macchina inattiva, la tariffa del servizio è maggiorata del 30%.

Articolo 9

(Attesa oltre l'orario)

Per l'attesa oltre l'orario fissato per il servizio, in caso di ritardi dovuti alla nave, l'importo dovuto è aumentato, per ogni rimorchiatore impiegato, di **773,37 euro** per ogni ora di ritardo o frazione di ora non inferiore a 30 minuti.

Articolo 10

(Sospesa manovra)

Per la sospesa manovra viene corrisposto un compenso pari al 60% della tariffa del servizio prevista per ogni scaglione di tonnellaggio. Sarà invece corrisposto un compenso forfetario di **235,11 euro** per ciascun mezzo ordinato e non inviato effettivamente sottobordo, sempreché la richiesta del servizio non venga regolarmente disdetta:

- entro due ore antecedenti l'orario previsto per il servizio, in caso di uscita nave o movimento portuale;
- entro le ore 18:00 dei giorni feriali, in caso di servizio per entrata nave previsto prima delle ore 08:00 del giorno successivo, se feriale, ovvero nell'intera giornata successiva, se festiva;
- entro le ore 12:00 dei giorni festivi e comunque con almeno due ore di anticipo rispetto all'orario programmato, per servizi da eseguirsi nell'arco della stessa giornata.

Se la sospesa manovra si verifica, a seguito delle disposizioni emanate dalla Capitaneria di Porto in materia di nebbia o vento forte, prima che il rimorchiatore sia giunto sotto bordo, non verrà applicata alcuna tariffa.

Articolo 11

(Altre prestazioni di rimorchio riferite a galleggianti)

Per altre prestazioni di rimorchio riferite a galleggianti in genere rese nelle zone portuali è stabilito, per ogni rimorchiatore impiegato, il compenso di **515,59 euro** per ogni ora di prestazione o frazione di ora non inferiore a 30 minuti.

Articolo 12

(Assistenza)

Per l'assistenza sottobordo negli ambiti portuali, tanto ordinata dall'Autorità Marittima quanto richiesta dal Comando di bordo, è stabilito, per ogni rimorchiatore impiegato e per ogni ora di prestazione o frazione di ora superiore a 30 minuti, il compenso di seguito specificato:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| a) fino a 10.000 GT | 515,59 euro |
| b) da 10.001 a 30.000 GT | 773,37 euro |
| c) oltre 30.000 GT | 1.031,16 euro |

La tariffa è ridotta del 50% per i periodi successivi alle cinque ore di servizio consecutivamente svolte.

Articolo 13

(Riduzioni)

La tariffa base del servizio di rimorchio è ridotta del 10% per le navi che, avendo già usufruito nell'approdo in corso del servizio di rimorchio, effettuano i sotto indicati movimenti portuali:

- a) da un ormeggio di qualsiasi compendio portuale fino ai bacini di carenaggio e viceversa;
- b) dai bacini di carenaggio fino al superamento della bocca di porto di Lido e viceversa.

Articolo 14

(Navi della Marina Militare Italiana)

Per le navi della Marina Militare Italiana è prevista una riduzione del 47% sulle tariffe del presente provvedimento tariffario.

Articolo 15

(Altri servizi)

Il compenso per qualunque servizio non espressamente contemplato nella presente Ordinanza è demandato all'accordo diretto tra le parti.

Articolo 16

(Saldo fatture)

Tutte le fatture inerenti al servizio di rimorchio devono essere saldate entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione. Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà l'applicazione degli interessi di mora in misura pari a quella degli interessi legali, a decorrere dal termine predetto.

Articolo 17

(Diritti del concessionario)

Restano salvi e impregiudicati i diritti derivanti al concessionario del servizio di rimorchio dagli articoli 106, 491 e seguenti del Codice della Navigazione.

Articolo 18

(Entrata in vigore)

Le tariffe approvate con la presente Ordinanza hanno validità a decorrere **dalle ore 00.01 del 01 gennaio 2020**

In pari data, la propria Ordinanza n°138/2017 in data 29/12/2017, in premessa, è abrogata.

Articolo 19

(Sanzioni)

I contravventori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 1173 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, pubblicata sul sito web istituzionale della Capitaneria di Porto di Venezia www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

Allegato all'Ordinanza n° 145/2019 in data 24/12/2019

Criteri di applicazione delle tariffe in base alla Stazza Lorda Internazionale (G.T.)

- a) per le navi munite di Certificato di Stazza Internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 (Tonnage 69), le tariffe vanno riferite al valore della stazza lorda internazionale (G.T.) risultante dallo stesso certificato;
- b) per la navi non munite di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.) ottenuto utilizzando la formula che il Registro Italiano Navale (R.I.Na.) ha all'uopo predisposto e di seguito riportata:

$$\mathbf{G.T. = K1 \times V}$$

dove **V=2,832 VLT e K1=0,2+0,02 Log V**

VLT = Volume lordo totale desumibile dal quadro dei calcoli della stazza nazionale.

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa considerati, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'I.M.O. nella circolare n.653/94 che consente, sia pure con una approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula R.I.Na., il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del certificato di stazza internazionale:

$$\mathbf{G = VE \times a}$$

dove **VE = L x B x H.**

L = Lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;

B = Larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

H = Altezza a murata dal fondo del ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave.

a = f(VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

valore di VE	valore di a
fino a 400	0.58
1.000	0.43
5.000	0.35

10.000	0.34
25.000	0.33
50.000	0.32
100.000	0.31
150.000	0.30
200.000	0.29
250.000 e oltre	0.28

- c) Per le NAVI TRAGHETTO, il valore della stazza risultante dal Certificato Internazionale di stazza o dalla applicazione dei criteri di cui alla lettera (b) dell'art. 29, va corretto applicando i seguenti coefficienti:

TRAGHETTI PASSEGGERI = 0,69

(Passenger RO/RO Cargo Ferries)

TRAGHETTI MERCI = 0,85

(RO/RO Cargo-General Cargo, RO/RO Cargo-Containers Ship, RO/RO Cargo Ferries, RO/RO Cargo Vehicles Carriers).